



COMUNE DI CASTELLANETA

(PROVINCIA DI TARANTO)

DELIBERAZIONE COPIA DELLA GIUNTA COMUNALE

N.ro 92 Reg. Gen. DATA 18/06/2018	OGGETTO: Servizi di Igiene urbana e complementari, proroga tecnica con ATI Areasud Milano S.p.A. Er.Cav. s.r.l. - Atto di indirizzo.
--	---

L'anno DUEMILADICIOTTO, il giorno DICIOTTO del mese di GIUGNO, alle ore 13:30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

GUGLIOTTI avv. Giovanni	SINDACO	presente
SCARATI Sig. Cosimo	VICE SINDACO	presente
ANGELILLO dott. GIUSEPPE	ASSESSORE	presente
CELLAMARE sig. Alfredo Oscar	ASSESSORE	presente
D'ETTORRE dott.ssa Anna Rita	ASSESSORE	presente
MARTELOTTO arch. Enza	ASSESSORE	presente

ASSISTE e partecipa alla seduta il Sig. MEZZOLLA dott. ANTONIO in qualità di SEGRETARIO GENERALE.

ASSUME la presidenza il Sig. GUGLIOTTI GIOVANNI in qualità di SINDACO, il quale, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell' art. 177, 2° comma, del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la gestione dei rifiuti costituisce attività di interesse pubblico;
- in attesa dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti nell'ambito dell'ARO/3, il Comune di Castellaneta, con determinazione n. 125 del 30.10.2015 ha indetto una gara d'appalto per garantire lo svolgimento del servizio di Raccolta Trasporto e Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sul proprio territorio;
- all'esito della procedura ad evidenza pubblica è risultata aggiudicataria l'ATI ERCAV s.r.l. – AREA SUD Milano S.p.A.;
- con contratto di Rep. 2237 sottoscritto in data 28.12.2016 l'aggiudicataria si è obbligata a svolgere il servizio per il periodo di due anni, decorrenti dal 27 giugno 2016, prorogabili per un altro anno, giusto quanto previsto dall'art. 2 – Durata del contratto. ..” *Qualora dopo la scadenza del contratto fosse necessario prorogare l'affidamento per il tempo occorrente per l'espletamento di una nuova gara di appalto, previa comunicazione inviata entro tre mesi dalla scadenza a mezzo Raccomandata a.r. o P.E.C. o altro sistema equivalente dal Comune, l'Impresa Appaltatrice sarà tenuta alla prosecuzione del servizio, in regime di temporanea "prorogatio", per almeno trecento giorni e fino ad un massimo di trecentosessanta giorni dalla naturale scadenza, senza poter pretendere, in aggiunta al canone vigente al termine del periodo contrattuale ed agli eventuali aggiornamenti ISTAT (se ed in quanto dovuti), indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione e/o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione.* laddove non fosse nelle more intervenuta l'aggiudicazione della gara nell'ambito dell'ARO;
- con nota prot. 7153 del 26.03.2018 il Comune di Castellaneta, in virtù della previsione di cui all'art.7 comma 2 del c.s.a. poi confluita, con integrazione, nell'articolo 2 del contratto innanzi citato, ha esercitato la facoltà prevista dal contratto di proroga del servizio per il periodo necessario all'affidamento della gara che l'ARO/3 è ormai prossima ad indire;

DATO ATTO CHE:

- a seguito di incontro con le ditte facenti parte dell'ATI tenutosi presso la Casa comunale in data 01.06.2018, giusto verbale in atti, la ditta Er.Cav s.r.l. ha manifestato la propria disponibilità a proseguire il servizio, mentre la società Areasud ha dichiarato di non voler proseguire il servizio adducendo presunte difficoltà finanziarie nella gestione dell'appalto;
- del tutto inopinatamente, con successiva nota del 12.06.2018 anche la società Er.Cav. s.r.l. ha comunicato l'indisponibilità a proseguire il servizio in ragione dei presunti mancati pagamenti da parte dell'Ente;

CONSIDERATO CHE:

- allo stato, non sussistono inadempienze da parte dell'Ente in ordine ai pagamenti verso l'ATI affidataria del servizio;
- che le motivazioni addotte per sottrarsi dal proseguimento di un servizio essenziale appaiono infondate e pretestuose;
- nelle more dell'espletamento della procedura di selezione del contraente per l'affidamento dei servizi di raccolta differenziata, trasporto dei rifiuti urbani ed attività accessorie di igiene urbana occorre comunque garantire il servizio;
- il servizio di raccolta e trasporto dei RSU è un servizio pubblico essenziale, a norma dell' art.1 della L. 146/90, e costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell' art. 177, 2° comma del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e pertanto non può essere cessato o sospeso, per nessuna ragione;
- ai sensi dell'art 177 co. 4 del D.lgs 152/06, la gestione integrata dei RSU deve essere svolta assicurando l'assenza di pericoli per la salute dell'uomo e di procedimenti che possano produrre danni al paesaggio, ai siti tutelati, all'acqua, all'aria, al suolo, alla fauna ed alla flora o che possano produrre inconvenienti causati da odori e rumori;
- ai sensi dell'art. 177 co. 5, gli enti locali esercitano le funzioni di propria competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alla parte IV del citato decreto 152/06, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi di soggetti pubblici o privati;
- il servizio di raccolta dei RSU, sul territorio comunale, riveste importanza assoluta ai fini del mantenimento di adeguati livelli di protezione della igiene pubblica, della salute dei cittadini nonché ai fini della salvaguardia dell'ambiente;
- la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani è elemento essenziale della azione amministrativa dell'Ente Locale in ordine alla erogazione ai cittadini dei servizi a domanda individuale;
- pertanto, è necessario assicurare la continuità del servizio di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani sull'intero territorio comunale nonché garantire continuità al servizio di trasporto dei rifiuti urbani;

VISTO il contratto in essere con la ATI Areasud Milano – Er.Cav. s.r.l.

CONSIDERATO CHE:

- i tempi per l'espletamento della procedura di gara ARO non consentono di garantire il nuovo affidamento del Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati nel Comune di Castellaneta entro il 26.06.2018 e che l'Ente ha nei termini previsti dal contratto correttamente esercitato la facoltà di proroga;

RITENUTA la necessità di assicurare la continuità del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e accessori, di raccolta differenziata, spazzamento delle strade e servizi accessori sul territorio comunale, mediante una proroga del contratto rep. n. 2237 sottoscritto in data 28.12.2016, fino alla definizione della procedura di gara da parte dell'ARO/3;

RITENUTO

- quindi, procedere, nelle more dell'esecuzione della gara d'appalto e della formalizzazione del nuovo contratto ARO, ad una proroga tecnica per il periodo di giorni 300, così come previsto all'art. 2 del contratto in essere ovvero fino ad un massimo di giorni 360, fatta salva la facoltà di rescissione anticipata in caso di affidamento del servizio al nuovo gestore individuato mediante gara ARO/3, agli stessi patti e condizioni contrattuali, al fine di garantire la continuità del servizio;

RILEVATO che la normativa vigente concede alle stazioni appaltanti la facoltà di prorogare i rapporti contrattuali in essere per il tempo necessario all'espletamento di gare di evidenza pubblica ed alla stipula dei contratti, in particolare, nel Nuovo Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. N.50/2016, in tema di proroga tecnica si riscontra un unico riferimento all'art. 106 co.11, con l'inciso " *La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante*";

DATO ATTO CHE:

- la proroga in questione è da considerarsi compatibile con quanto comunicato e chiarito dall'Anac, soprattutto nella considerazione che trattasi di un servizio pubblico essenziale, la cui interruzione comprometterebbe l'igiene e la salute pubblica;
- la proroga è prevista nel bando e nei documenti di gara da cui ha originato il contratto rep. n. 2237 del 28.12.2016
- non occorre procedere alla richiesta di un nuovo CIG per la proroga tecnica dei contratti in essere, in ottemperanza a quanto disposto dall'A.N.A.C. (FAQ A42 -Tracciabilità dei flussi finanziari) che prevede espressamente "Non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario";

RICHIAMATE le deliberazioni dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici in merito alla proroga dei contratti, ove viene chiarito che la proroga di un affidamento in ossequio al principio costituzionale di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 della Costituzione), può essere prevista solo in casi eccezionali, come nelle more dell'individuazione del nuovo contraente (Deliberazione n. 34/2011, Deliberazione n. 66/2011, Deliberazione n. 86/2011);

ATTESO CHE:

- la facoltà di proroga, nella specie, è stata prevista sia negli atti di gara che nel contratto sottoscritto con l'attuale affidatario del servizio;
- la previsione della facoltà della proroga rispetta la disciplina comunitaria oltre che le più generali regole di trasparenza, correttezza, buona fede, concorrenzialità, parità di trattamento essendo stata prevista da parte dell'Amministrazione.

ATTESO CHE con il presente atto si intende esprimere indirizzo politico amministrativo volto ad adottare i provvedimenti e le iniziative necessarie per garantire il corretto svolgimento del servizio

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto, n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Testo Unico Ambientale D. Lgs. 152/2006;

RITENUTO dover provvedere in merito;

CON voti favorevoli unanimi resi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

PER I MOTIVI IN PREMESSA SPECIFICATI:

1. di prendere atto e far propria la premessa narrativa come parte integrante e sostanziale nonché motivazione del dispositivo del presente atto;
2. di manifestare l'indirizzo e la volontà:
 - a. di disporre a far data dal 27.06.2018 e per il termine di giorni 300, la proroga tecnica dell'affidamento relativo alla gestione del servizio di igiene urbana, contratto rep. n. 2237/2018, con la ATI Area Sud Milano S.p.A. – Er.Cav. s.r.l. agli stessi patti e condizioni del contratto in essere, il tutto al solo fine di garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio durante le fasi che saranno necessarie ed occorrenti per la definizione della procedura di gara ponte per l'individuazione del nuovo contraente;
 - b. di riservarsi di disporre l'ulteriore proroga, pure prevista da contratto, dell'ulteriore termine di giorni 60, qualora le procedure per l'affidamento del servizio nell'ambito dell'ARO/3 non dovessero essere completate;
 - c. di disporre, altresì, che la proroga del contratto di affidamento dei servizi di Igiene Urbana preveda la clausola di risoluzione anticipata in caso di subentro nella gestione dei rifiuti da parte dell'aggiudicatario della procedura di gara in corso;
 - d. di demandare gli adempimenti consequenziali alla presente ai rispettivi responsabili di servizio ed in particolare al Responsabile del Servizio Ambientale ed al Responsabile del Servizio Finanziario;
 - e. di demandare al Responsabile del Servizio Ambiente il monitoraggio dei tempi della procedura di gara ARO, valutando la necessità di procedere ad un eventuale gara ponte qualora la predetta procedura ARO non si concludesse nei tempi della proroga oggetto della presente deliberazione;

indi

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediata attuazione al presente provvedimento

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO:

IL PRESIDENTE

f.to GUGLIOTTI Avv. Giovanni

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI DICHIARA che la presente copia è conforme all'originale depositata presso questo Comune.



IL SEGRETARIO GENERALE
MEZZOLLA dott. ANTONIO

SI CERTIFICA CHE la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 c. 1 D. Lvo 267/00 e dell'art. 32 c. 1 L. 69/09 e ss. mm. ed ii., è stata affissa all'Albo Pretorio ON-LINE il **19 GIU, 2018** e resterà per 15 giorni consecutivi fino al **4 LUG, 2018**

CHE, ai sensi dell'art. 125 D. Lvo 267/2000, contestualmente viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari.

Addi, **19 GIU, 2018** .(prot. n. _____) ,

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

ESEGUIBILITA' - ESECUTIVITA'

[] -

[X] - La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva dall' Organo deliberante

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MEZZOLLA dott. ANTONIO

[] - La presente deliberazione è divenuta esecutiva dal ____/____/201____ in quanto:

() - Decorsi 10gg. Dalla pubblicazione all'Albo Pretorio

- ()- Decorsi, senza esito, 15 gg. dalla richiesta di esame al difensore civico

- ()- Confermata da Consiglio Comunale con atto n. del

- ()- _____

IL SEGRETARIO GENERALE

MEZZOLLA dott. ANTONIO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di questo Comune.